

CORSO DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO 25.1 2013

LA DISCRIMINAZIONE PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE

Con l'etichetta "discriminazione per orientamento sessuale e per identità di genere" si intende quell'insieme di stereotipi, rappresentazioni, pregiudizi emotivi e comportamenti orientati a determinare processi di esclusione, condanna, stigmatizzazione, allontanamento, negazione, violenza nei confronti di ciò che non è inquadrabile nei modelli dominanti di orientamento sessuale e di identità di genere.

Dal punto di vista dell'orientamento sessuale è oggetto di discriminazione:

- a) l'omosessualità, che si configura come una condizione che è opposta e contrapposta all'unico modello di orientamento sessuale socialmente riconosciuto ed accettato come possibile, e cioè l'eterosessualità;
- b) la bisessualità, che, prevedendo la possibilità dell'attrazione erotico-affettiva nel medesimo soggetto verso persone sia del proprio sesso sia del sesso opposto, viene non solo condannata in quanto tradisce il presupposto della "eterosessualità obbligatoria", ma in più è considerata come una tendenza ad utilizzare la "componente eterosessuale" come dimensione compensatoria di un'omosessualità non accettata a livello soggettivo.

Sul versante dell'identità di genere, invece, la discriminazione riguarda:

- a) il transessualismo, dal momento che l'identità transessuale nega un postulato fondamentale della concezione socialmente accettata di "sesso" e di differenza sessuale, ossia il fatto che il sesso è biologicamente determinato (sesso di nascita) e che è pertanto inammissibile il cambiamento del sesso mediante un intervento di ricostruzione-riattribuzione chirurgica;
- b) il transgenderismo, dal momento che una concezione tradizionale del maschile e del femminile vede una stretta dipendenza tra il comportamento da

maschio e da femmina e la sua stretta congruenza con il sesso biologico. Il transgenderismo viene visto ancora di più come provocatorio e destabilizzante, in quanto nella dimensione trans gender vi è il rifiuto di ogni dualità maschio-femmina e uomo-donna.

Utilizzando termini più tecnici, è possibile affermare che la discriminazione nei confronti delle persone omosessuali è definibile come “omofobia”, mentre quella nei confronti delle persone trans è definibile come “transfobia”.

Con il termine omofobia si indica la paura degli eterosessuali di trovarsi a stretto contatto con persone omosessuali e/o il disgusto per se stessi da parte delle persone omosessuali.

L’omofobia non deve essere considerata come una fobia clinicamente intesa, ma come un atteggiamento pregiudizievole, una concezione negativa dell’omosessualità. Tale atteggiamento si esprime attraverso l’uso di un linguaggio offensivo nei confronti delle persone omosessuali, attraverso la svalutazione implicita dell’esperienza omosessuale o anche attraverso la messa in atto di comportamenti discriminatori e violenti nei confronti di gay e lesbiche.

La discriminazione omofobica implica diversi livelli: a) un piano personale, che riguarda le concezioni individuali pregiudizievoli e stereotipiche nei confronti dell’omosessualità; b) un piano interpersonale, che implica la traduzione dei pregiudizi interpersonali in comportamenti; c) un piano sociale, che si esprime attraverso la reiterazione di comunicazioni sociali improntate sulla continua riproposizione di stereotipi su gay e lesbiche; d) un piano istituzionale, che consiste nella discriminazione manifestata più o meno apertamente in istituzioni quali scuola, famiglia, Stato, Chiesa, ecc.

Diversamente dall’omofobia, la transfobia è ancora oggi un’area di studio poco esplorata. Con il termine transfobia si intende l’avversione, prodotta da pregiudizi,

nei confronti delle persone trans. La transfobia può portare a comportamenti discriminanti nella società o nel lavoro, fino a manifestazioni di aggressività violenta. La transfobia, in estrema sintesi, può essere intesa come una forma di discriminazione, di stigma sociale, nei confronti di quegli individui che non si conformano alle tradizionali norme del sesso e del genere.

Il sistema socio-culturale determina processi di discriminazione, negazione, controllo, censura, normalizzazione, regolazione, condanna di ciò che non risponde ai canoni sociali dominanti.

La discriminazione per orientamento sessuale e per identità di genere è determinata pertanto da una logica sociale di rigetto, esclusione, stigmatizzazione di ciò che devia dalla sessualità accettata a livello sociale.

Basti pensare che l'omosessualità è stata presente come forma di disturbo mentale nel "Manuale diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali" (DSM) fino al 1980, anno che ha visto la sua derubricazione da tale manuale in seguito alla pubblicazione del DSM-II, terza edizione del DSM. A livello ufficiale, per lo meno negli Stati Uniti, la svolta avvenne nel 1973, quando un referendum tra i membri dell'*American Psychiatric Association* (APA), sancì a maggioranza che l'omosessualità non era più una malattia. Sulla scia di tale decisione dell'APA, anche l'OMS nel 1990 ha cancellato l'omosessualità dal suo manuale diagnostico.

Il transessualismo ancora oggi è presente nel DSM, come disturbo dell'identità di genere, o disforia di genere (DIG), caratterizzato da un vissuto psicopatologico dovuto a due precisi fattori: a) una forte e persistente identificazione con il sesso opposto; b) un persistente malessere riguardo al proprio sesso o senso di estraneità riguardo al ruolo sessuale del proprio sesso.

In ambito clinico si sta assistendo, in vista dell'imminente pubblicazione della quinta edizione del DSM, ad un possibile ripensamento della questione legata alle disforie di

genere in un'ottica che tenti di superare un approccio solo ed esclusivamente medico e patologizzante.

Vi è da dire che una parte del movimento trans è contraria a tale cambiamento di prospettiva, dal momento che secondo alcuni depatologizzare la transessualità potrebbe implicare, per le persone transessuali, perdere il fondamentale accesso gratuito ad alcuni servizi sanitari durante il periodo della transizione e anche successivamente.

IL QUADRO NORMATIVO

A livello normativo le disposizioni costituzionali che occorre porre a fondamento per la tutela dei diritti LGBT sono quelle di cui agli artt. 2 (dignità, diritti inviolabili, formazioni sociali), l'art. 3 (eguaglianza sia formale che sostanziale), l'art. 32 (tutela della salute) e l'art. 117 (rispetto degli obblighi internazionali e comunitari). L'art. 3 Cost. riveste tra tutti un ruolo chiave: infatti, dopo aver affermato al primo comma la pari dignità sociale di tutti i cittadini, impegna lo Stato a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Attualmente in Italia l'unico provvedimento legislativo in cui si cita espressamente la discriminazione per orientamento sessuale – dimenticando però quella per identità di genere – è il D.Lgs. 2 luglio 2003 n. 216, modificato dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101, che ha recepito la Direttiva europea sull'Eguaglianza nel Lavoro (EC 2000/78 del 27 novembre 2000).

Secondo tale decreto legislativo (art. 2 c. 1) per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, così definite: si ha discriminazione diretta quando per religione, per convinzioni personali, per handicap,

per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga; si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio, rispetto ad altre persone, coloro che professano una determinata religione o ideologia, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o orientamento sessuale.

Il principio di parità di trattamento si applica a tutte le persone, sia nel settore pubblico che privato, nelle seguenti aree: a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

Questo decreto legislativo di recepimento della normativa antidiscriminatoria europea è stato ampiamente criticato ed è stato modificato dal D.L. 59/2008, a seguito dell'apertura di una procedura di infrazione in sede comunitaria. Le modifiche apportate hanno permesso di raggiungere quei contenuti minimi necessari a rendere la normativa italiana nel complesso compatibile con quella europea, sebbene quest'ultima suggerisca agli Stati Membri l'adozione di misure ben più ampie e incisive.

In particolare, la legge di modifica ha eliminato il regime speciale di eccezione alla normativa anti-discriminazione inizialmente concesso alle Forze Armate e ha esteso la possibilità di ricorrere in giudizio, oltre che ai maggiori sindacati, anche alle

associazioni ed organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso. Permane, tuttavia, l'opinione della Commissione europea, secondo la quale non si sarebbe pienamente applicato l'art. 10 della Direttiva, che imporrebbe l'inversione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro quando la presunzione di discriminazione è corroborata da informazioni e dati statistici.

Occorre altresì menzionare, con riguardo alla tutela dei lavoratori, la Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) che all'art. 15 vieta, tra gli altri, atti o patti discriminatori in ragione del sesso e dell'orientamento sessuale

Per quanto attiene alla discriminazione fondata sull'identità di genere, la Corte di giustizia dell'Unione Europea con la sentenza C-13/94 del 30.4.1996 ha riconosciuto che si applicano alle ipotesi di discriminazione nei confronti di una persona transessuale le disposizioni introdotte dalla Direttiva 1976/207: quella relativa alla parità tra uomo e donna, recepita in Italia con la Legge n. 903/77, in seguito modificata ed integrata dalla Legge 125/1991, che proibisce ogni forma di discriminazione e istituisce gli organismi di parità.

Dunque, sebbene la concreta applicazione della normativa vigente e la prassi prevalente sul territorio nazionale siano chiaramente lesive dei diritti e della dignità delle persone trans, a livello puramente teorico queste godono attualmente di una tutela legislativa più ampia di quella riservata alle persone omosessuali e bisessuali, in quanto la tutela dalla discriminazione di genere è molto più forte delle altre.

Infine, c'è un altro ambito in cui alcune persone transessuali (ma non le persone trans gender) godono di una migliore tutela dalla discriminazione nel mercato del lavoro: l'attribuzione di benefici e diritti legati o discendenti dal rapporto matrimoniale (come è noto alle persone transessuali è consentito sposare persone del sesso di origine dopo la conclusione del processo di transizione, ovvero dopo la Riattribuzione Chirurgica del Sesso, RCS), come il godimento della pensione di

reversibilità o il godimento del congedo per motivi familiari, il cui godimento è invece di fatto impedito alle persone omosessuali e bisessuali, e alle persone trans gender e transessuali prima della RCS.

NORMATIVA REGIONALE SUL WELFARE

Le politiche di welfare in senso maggiormente inclusivo sono state recepite in alcune tra le legislazioni regionali più avanzate.

Lo Statuto della Regione Toscana enuncia all'art. 4 tra le finalità principali, accanto alla tutela e alla valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio, il riconoscimento delle altre forme di convivenza e il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale.

La Regione Toscana, poi, ha emanato il primo atto dell'ordinamento italiano che si occupa organicamente e specificamente della discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere. Si tratta della l.r. n. 63 del 15.11.2004 intitolata "Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere", con la quale la Regione intende garantire l'accesso, a parità di condizioni, agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. (interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale, formazione del personale amministrativo, aspetti di tutela sanitaria, promozione di eventi culturali, divieto di discriminazione nei pubblici esercizi e nei servizi turistici e commerciali). Di particolare rilevanza appare l'impegno verso il contrasto all'esclusione delle persone trans. La Giunta regionale con deliberazione n. 382 del 28.5.2007 ha disposto una "Sperimentazione di interventi per il sostegno e l'accompagnamento al lavoro di persone transessuali e transgender", nonché con deliberazione n. 329 del 29.5.2006

ha disciplinato il trattamento ormonale dei soggetti affetti da disturbo dell'identità di genere.

Anche la Regione Liguria ha adottato con la l.r. n. 52 del 10.11.2009 norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Con riguardo ai settori di intervento si evidenzia, oltre a formazione professionale, politiche del lavoro e integrazione sociale, quelli in materia di istruzione. La legge ligure spicca per la disposizione che riguarda il difensore civico, di cui estende le competenze proprio per consentire il suo intervento anche nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Altre regioni che hanno richiamato nei propri statuti i principi antidiscriminatori in materia di orientamento sessuale e identità di genere sono la Puglia, la Campania, le Marche e l'Emilia Romagna.

IL QUADRO GIURISPRUDENZIALE

Il divieto di discriminazione, corollario e strumento di attuazione del principio di uguaglianza, è presente sia nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950 (art. 149), sia nei Trattati istitutivi della Comunità europea e oggi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 21), sia nella Costituzione italiana (art. 3). Tale divieto si è andato via via specificando con riferimento all'emergere di fenomeni di discriminazione nuovi o prima non percepiti come riprovevoli nella coscienza comune: fra questi, la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

In Italia si sono fatti sentire in alcune recenti sentenze gli effetti dell'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'UE – con il suo art. 9 che ammette il matrimonio tra persone dello stesso sesso secondo le scelte dei legislatori nazionali – e della nuova giurisprudenza della Corte di Strasburgo: i giudici nazionali, come i

giudici europei, riconoscono che le unioni omosessuali, anche quando non riconosciute formalmente dalla legge nazionale, non possono essere considerate irrilevanti ai fini della tutela di alcuni diritti fondamentali dei componenti della coppia.

Si è avuto il sentore di qualche apertura anche nelle motivazioni di alcune sentenze delle giurisdizioni superiori che, pur respingendo le richieste di coppie omosessuali di veder riconosciuto il loro diritto al matrimonio, hanno affermato la possibilità di tutela della loro vita familiare.

Così la Corte costituzionale (sentenza n. 138/2010) ha bensì respinto le questioni di legittimità costituzionale delle norme italiane che non consentono di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, ma ha affermato che l'unione omosessuale va comunque considerata una formazione sociale ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, sicchè, in relazione a particolari ipotesi, la Corte costituzionale può intervenire a tutela di specifiche situazioni, ove si riscontri la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione di coppia coniugata e quella di coppia omosessuale, in applicazione del criterio di ragionevolezza, come già avvenuto in relazione alle convivenze *more uxorio*.

Nella predetta sentenza la Corte cost. ha chiarito che: 1) le persone omosessuali godono, ex art. 2 Cost., del “*diritto fondamentale di vivere liberamente la condizione di coppia*”; 2) spetta al Parlamento il compito di “*regolare diritti e doveri dei componenti della coppia*” mediante “*una disciplina di carattere generale*”, anche se ciò dovrà avvenire “*nei tempi, nei modi e nei limiti previsti dalla legge*”; 3) il giudice può comunque intervenire quando, “*in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale*”, da garantirsi “*con il controllo di ragionevolezza*”.

La Corte di cassazione (sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012) a sua volta, pur ribadendo che non poteva essere trascritto in Italia il matrimonio contratto all'Aja da due cittadini italiani dello stesso sesso, ha anche tenuto conto dell'evoluzione del diritto sovranazionale, che non consente più di ritenere presupposto indispensabile per l'esistenza stessa del matrimonio la diversità di sesso dei coniugi, ed ha affermato che "i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione, quali titolari del diritto alla vita familiare e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata".

La soluzione, accolta in primo ed in secondo grado, in senso ostativo alla richiesta formulata dalla coppia ricorrente, tesa ad accertare la sussistenza di un diritto alla trascrizione dell'atto di matrimonio concluso all'estero, poggiava sull'affermazione secondo la quale la diversità di sesso dei coniugi costituisce il requisito minimo indispensabile per la stessa "esistenza" del matrimonio civile, come atto giuridicamente rilevante.

Pertanto, un matrimonio tra persone dello stesso sesso, in quanto non qualificabile come tale per l'ordinamento giuridico italiano, sarebbe inesistente e, dunque, in trascrivibile nei registri dello stato civile, nonostante "l'oggetto del riconoscimento non sia una situazione giuridica, ma l'atto di celebrazione del matrimonio o di registrazione dell'unione".

L'elemento di novità, che caratterizza tale sentenza, attiene non soltanto allo specifico *thema decidendum*, relativamente al quale la Corte di Cassazione è stata per la prima volta chiamata a pronunciarsi, ma soprattutto alla soluzione a cui la stessa

perviene nel motivare l'intrascrivibilità dell'atto di matrimonio, in ragione della sua "inidoneità" a produrre effetti all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

La Corte di Cassazione non ha limitato la sua analisi del caso ad una valutazione del panorama normativo e giurisprudenziale di stretto diritto interno, ma ha scelto di svolgere la stessa su più piani, in linea con la sempre maggiore inter-dipendenza, che caratterizza i rapporti tra ordinamenti, con riferimento dunque al diritto dell'Unione Europea e al diritto internazionale.

La Suprema Corte muove, infatti, dalla constatazione per la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sua più recente giurisprudenza (Schalk e Kopf . Austria 24.5.2010) ha accolto un'interpretazione evolutiva dell'art. 12 della CEDU, a tutela del diritto al matrimonio, in virtù di una sua lettura in combinato disposto con l'art. 9 della Carta di Nizza. La formulazione dell'art. 9 della Carta di Nizza, rubricato "Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", non reca, infatti, alcun espresso riferimento alla diversità di sesso dei coniugi, nella volontà, come si evince dalle spiegazioni vincolanti alla Carta, "di disciplinare i casi in cui le legislazioni nazionali riconoscono modi diversi dal matrimonio per costituire una famiglia".

In assenza, pertanto, di un intervento legislativo volto a dare consistenza al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, il diniego di trascrizione, secondo la Cassazione, più che da invalidità o inesistenza, discenderebbe dalla sua inidoneità a produrre, quale atto di matrimonio qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano.

La conclusione a cui giunge la Corte di Cassazione si riassume nel riconoscimento in capo ai componenti della coppia omosessuale, "quali titolari del diritto alla vita familiare e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali", del diritto di godere, "in presenza di specifiche

situazioni”, di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

Nonostante rimanga sullo sfondo il tema del carattere discriminatorio che l’assenza di un riconoscimento giuridico determina in punto di trattamento riservato alle coppie omosessuali, la Corte di Cassazione, evidenziandolo in maniera più esplicita, svolge e arricchisce lo spunto già offerto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138/2010, laddove affermava che “può accadere che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale”.

Più rilevante e direttamente efficace è la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 13 febbraio 2012. Il caso riguardava un cittadino uruguayano cui la Questura aveva negato la carta di soggiorno benché coniuge di un cittadino italiano con cui aveva contratto matrimonio in Spagna (non trascritto in Italia). Il tribunale ha annullato il provvedimento della Questura rilevando che la normativa europea sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, esaminata alla luce dell’art. 9 della Carta dei diritti e alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte costituzionale, comporta che ai fini del diritto di soggiorno vada riconosciuta la qualità di familiare anche al coniuge omosessuale. Il Tribunale ha concluso che “il riconoscimento del diritto di soggiornare nel territorio dello Stato appare così certamente in linea con gli indirizzi giurisprudenziali che da tempo hanno riconosciuto a tale unione rilevanza giuridica in specifici ambiti (risarcimento dei danni da morte; sublocazione dell’immobile; qualifica di obbligazione naturale alle donazioni tra conviventi omosessuali; diritto del convivente omosessuale di astenersi dal testimoniare; diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)”.

Una decisione importante, proprio in materia di diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo, è la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro del 15.12.2009, poi confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 29.3.2012. Nel caso in questione il ricorrente, dipendente della Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio, aveva chiesto di fruire dell'assistenza per esigenze sanitarie prevista dalla Cassa Mutua Nazionale per il personale della banca in favore del suo convivente, ma la sua richiesta era stata rifiutata, in quanto la banca riteneva che lo statuto della Cassa facesse espresso riferimento ad un istituto, il matrimonio, non ammesso dalla legislazione statale per le coppie dello stesso sesso. In realtà, come ha scritto il Tribunale, la norma dello statuto sopra richiamata fa riferimento alla convivenza *more uxorio* e tale locuzione, che sta ad esprimere un modo di vivere come conviventi, è conforme sia alla convivenza omosessuale che a quella eterosessuale. Per tali motivi il Tribunale di Milano ordinava alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo l'iscrizione del convivente del ricorrente.

La Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo proponeva appello avverso la predetta sentenza, ma l'impugnazione veniva respinta dalla Corte di Appello di Milano, la quale, oltre a confermare l'interpretazione del Giudice di primo grado, aggiungeva che *“l'applicazione del principio di buona fede porta a escludere che all'espressione <convivenza more uxorio> possa essere riconosciuto il significato attribuitole in un'epoca ormai risalente, dovendo la stessa essere interpretata in considerazione dell'attuale realtà economico-sociale, degli stessi schemi oggi socialmente riconosciuti”*.

A tale proposito la Corte di Appello di Milano richiamava nella propria motivazione la sentenza della Corte costituzionale n. 138/2010, la sentenza CEDU 24 giugno 2010

Schalk e Kopf contro Austria e la sentenza della Corte di Cassazione n. 4184 del 15.3.2012.

In assenza di una disciplina legislativa di carattere generale, anche in Italia l'evoluzione giurisprudenziale perviene così faticosamente a colmare un deficit di tutela di diritti fondamentali irragionevole e sempre meno accettabile.

L'auspicio è che, stante l'ormai prolungata inerzia legislativa, una più attenta tutela dei diritti fondamentali delle minoranze possa discendere da prossime decisioni coraggiose di organi giurisdizionali, nazionali e sovranazionali, in direzione di una progressiva integrazione ed armonizzazione degli standards di tutela universali e nel rispetto del principio del pluralismo delle morali.